

S T A T U T O

ART. 1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale **“NEVO DROM”** con sede in Via Trento 50 - CAP 39100 Bolzano.

ART. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) Organizzare attività per il riconoscimento della cultura e della tradizione del popolo dei Sinti, per il suo riconoscimento quale minoranza etnico-linguistica in Trentino Alto Adige e in tutto territorio nazionale ed europeo; per sensibilizzare alle tematiche sopradescritte le istituzioni e gli enti locali; per proporre integrazioni legislative a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, atte ad agevolare le minoranze etnico-linguistiche stesse.
- b) Organizzare manifestazioni interculturali per favorire l'interazione tra le varie culture europee, per sensibilizzare ad una cultura dell'accoglienza e della tolleranza, della giustizia sociale e della cooperazione, del rispetto e della valorizzazione delle minoranze.
- c) Organizzare attività su temi socio-culturali in generale, promuovere e gestire attività di formazione per la crescita culturale dei Sinti sul territorio nazionale con particolare attenzione al Trentino Alto Adige.
- d) Organizzare collettivamente e gestire in concezione, anche con enti pubblici, centri sociali e privati servizi utili alla comunità Sinta.
- e) Per gli scopi anzidetti, l'Associazione promuove, allestisce, cura, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti o singoli privati, attività e manifestazioni in ambito culturale, artistico, sociale, artigianale, socio-educativo, formativo, storico e di ricerca, seminari di studio, incontri e convegni, corsi di formazione, punti d'incontro e centri giovanili, pubblicazioni e incisioni a carattere artistico, culturale, didattico, formativo e educativo (dischi, libri, e affini), mostre, esposizioni, rassegne e festival, attrezzature e impianti ricreativi e qualsiasi altro intervento o attività sia utile al perseguitamento della finalità sociale e culturale.

ART. 3

L'Associazione è composta di Soci effettivi e onorari. Sono soci effettivi coloro i quali hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie dell'associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono soci onorari chi ha svolto attività ritenuta meritevole dal consiglio Direttivo. I soci onorari non hanno obblighi nei confronti dell'associazione. Possono essere soci dell'associazione altre associazioni che siano interessate a offrire il proprio contributo di esperienza per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, sovvenzioni, contributi o premi d'enti pubblici o privati, offerte dei soci o di

privati, ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale. E' fatto divieto di distribuire in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. La quota associativa è intrasmissibile e si prevede l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali. Le prestazioni dei soci sono gratuite e le cariche associative sono svolte gratuitamente.

ART. 5

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.

ART. 6

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, in caso di diniego la decisione deve essere motivata.

ART. 7

In caso di domande d'ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

ART. 8

La qualifica di socio da diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed associazioni, alle quali l'Associazione aderisce.

ART. 9

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) Per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata.
- b) Per morosità: il socio infatti, che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo della quota entro 30 gg. dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) Per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, che costituiscono violazioni dello statuto arrecano danno alla reputazione dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera d'espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto.

ART. 10

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01.01 e terminano il 31.12 di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo.

ART. 11

Gli organi sociali obbligatori sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il presidente
- c) Il Consiglio Direttivo (o consiglio d'amministrazione)

Gli organi sociali non obbligatori sono:

- a) Il collegio dei revisori dei conti.

ART. 12

Il consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ART. 13

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 14

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.

ART. 15

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro il 30.4 di ciascun anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci.

ART. 18

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 19

Spetta all'Assemblea dei soci di:

1. Decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
2. Deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal consiglio Direttivo;
3. Eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione deve essere di almeno tre (3) componenti.
4. Decidere sui problemi patrimoniali dell'Associazione;
5. Discutere ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione dell'assemblea.
6. L'eventuale elezione dei revisori dei conti.

ART. 20

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è composto di almeno tre membri eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

ART. 24

Spetta al Consiglio direttivo di:

- a) Deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) Proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti, durante l'attività sociale;
- d) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari d'ordinaria amministrazione, e deliberare le quote associative annue;
- e) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia richiesto dai soci;
- f) Programmare l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea;
- g) Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci, che si dovessero rendere necessari;
- h) Curare l'ordinaria amministrazione, e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 C.C.

ART. 26

Il Presidente è il legale rappresentante. E' facoltà del direttivo di nominare un direttore con funzioni tecnico-organizzative.

ART. 27

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato dal Presidente.

ART. 28

Il segretario cura l'esecuzione delle delibere del Presidente, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

ART. 29

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre persone elette dall'Assemblea le quali provvedono a nominare il Presidente. Questo ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo in via consultiva. I revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. In caso d'irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l'assemblea. Il collegio dura in carica per un periodo di tre anni.

ART. 30

Per il raggiungimento dell'obiettivo sociale l'Associazione può assumere e retribuire personale e collaboratori, stipulare accordi e convenzioni, aderire ad associazioni ed Enti Morali, far parte di gruppi di coordinamento attinenti alle finalità e agli scopi dell'Associazione. La funzione dei revisori dei conti è incompatibile con qualunque altra carica comprese quelle tecniche.

ART. 31

Tutte le controversie fra l'Associazione e i soci e fra i soci stessi sono sottoposte a un collegio arbitrale costituito da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci ogni tre (3) anni. Al collegio sono domandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal regolamento di disciplina.

ART. 32

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 33

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a delibere dell'Assemblea dei soci effettivi in riunione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci stessi (50 % + 1).

ART. 34

In caso d'estinzione e scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa devono essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 35

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile.

Il giorno, venerdì 04 maggio 2018, all'assemblea straordinaria dei soci sì e deciso all'unanimità di modificare lo Statuto registrato il 15 / 07 / 2006.

Si allega documento redatto all'assemblea.